



Comune di Montemesola

provincia di Taranto

ORDINANZA N° 08 del 14/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – UTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE CERIMONIE FUNEBRI.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 06, recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visti i D.P.C.M. del 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020 e 11.03.2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi in tutto il territorio nazionale;

Considerato che un rischio di assembramento si pone in particolar modo in occasione delle cerimonie funebri per l'usanza di vegliare la salma nell'abitazione del defunto;

Ritenuto pertanto, dover vietare la veglia funebre nell'abitazione del deceduto, disponendo l'obbligo di immediato trasferimento della salma presso il cimitero civico;

Precisato che il presente provvedimento è stato debitamente comunicato dalla Prefettura di Taranto;

Visto l'art. 50 del D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

- a) Che a partire dal 14/03/2020 e fino al 03/04/2020, sia vietata la veglia della salma presso l'abitazione del defunto;
- b) Che la salma sia prontamente trasportata presso la " sala mortuaria " del civico cimitero;
- c) Che l'accesso alla sala mortuaria per la veglia del defunto sia riservato solo agli stretti parenti del defunto e sia contingentato nel numero e nel tempo.

AVVERTE

- che a norma dell'art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 07/8/90 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 06/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia- Lecce, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 N. 1199;
- che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l'applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

La pubblicazione on-line all'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l'invio dello stesso:

- Al Sig. Prefetto di Taranto;
- Al Sig. Questore di Taranto;
- Alla Locale Stazione carabinieri;
- All'Ufficio di Polizia Locale;
- All'ASL territorialmente competente.



F.to Il Sindaco

Vito Antonio PUNZI